



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

C O P I A

Numero 18 Del 29-07-2015

IUC - Conferma aliquote IMU 2015.

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica convocazione in data 29-07-2015 alle ore 18:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 29-07-2015 alle Ore 18:00 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Spagna Andrea	Presente
Clementel Stefano	Presente
BRISIGOTTI GIOVANNI	Presente
LAZZERINI LIDIA	Presente
LARGHETTI GRAZIANO PASQUALE	Assente
ERCOLANI ROSA	Presente
CARLONI CORRADO	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAROCCI LAURA.

In qualità di SINDACO, il Spagna Andrea assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

LAZZERINI LIDIA
ERCOLANI ROSA

OGGETTO

IUC - Conferma aliquote IMU 2015.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 25/09/2014,

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 che ha introdotto l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, nei Comuni classificati montani dall'elenco predisposto dall'Istat e l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli nei Comuni parzialmente montani;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/05/2015 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, è ulteriormente differito al 31 luglio 2015.

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- ALIQUOTA
4,00 per mille
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- ALIQUOTA
10,60 per mille
per tutti le unità immobiliari relative ad impianti fotovoltaici a terra

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma
IMU + TASI =
10,6 mille, pari ad aliquota massima
consentita IMU)*

- ALIQUOTA 9,00
per mille
per tutti gli altri immobili comprese aree
edificabili
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima
consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma
IMU + TASI =
10,6 per mille, pari ad aliquota
massima IMU)*

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015 :

- **ALIQUOTA
4,00 per mille
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota
massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0
“zero” - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

- **ALIQUOTA
10,60 per mille
per tutti le unità immobiliari relative ad impianti fotovoltaici a terra**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima
consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma
IMU + TASI =
10,6 per mille, pari ad aliquota massima
consentita IMU)*

- **ALIQUOTA 9,00 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU
+ TASI =
10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU)*

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC per l'approvazione dell'IMU approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 25/09/2014;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entotrentagiorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata.
attraverso uno sgravio delle tasse e dichiara di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata
Con il voto unanime e favorevole di n. 6 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: **“IUC - Conferma aliquote IMU 2015”**
Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto unanime e favorevole di n. 6 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 18 Del 29-07-2015

Servizio: SEGRETERIA

OGGETTO

IUC - Conferma aliquote IMU 2015.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

Per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere:

Favorevole

Data: 23-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SPAGNA ROBERTO

Per quanto concerne la **Regolarita' contabile** esprime parere:

Favorevole

Data: 23-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SPAGNA ROBERTO

COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

IL PRESIDENTE
F.to Andrea Spagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 30-07-2015 al 14-08-2015, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134.

Lì, 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa LAURA BAROCCI